

IL TRIBUNALE DI MODENA**Sezione III civile – Crisi e Insolvenza**

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi;
letti gli atti della procedura instauratasi a seguito di ricorso proposto in data
03.6.2022 ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.L. 118/2021, come modificato dalla legge
di conversione, con cui

ha chiesto la conferma e/o la modifica delle misure
protettive indicate;

letti in particolare:

- il decreto di questo Giudice del 16.7.2022 con cui le misure sono state parzialmente confermate sino al 30.9.2022;
- il decreto 26.9.2022 con cui le misure sono state prorogate sino al 01.12.2022;
- il decreto 30.10.2022 con cui è stata rigettata la richiesta di revoca delle misure avanzata da un creditore;
- la istanza di (seconda) proroga avanzata in data 29.11.2022 dalla debitrice ed il parere favorevole dell'Esperto datato 30.11.2022;

visto l'art. 19, comma 5, CCII;

ribadito che alla presente procedura si applica oggi unicamente la disciplina dettata dal CCII: l'art. 390 CCII, nel dettare la disciplina transitoria, non contempla infatti meccanismi intertemporali con riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi incardinata in epoca antecedente al 15.7.2022.

Di qui, l'operatività del principio processuale per il quale *tempus regit actum*: ciò, lo si chiarisce sin da ora, pure con riguardo alle ipotesi di conclusione delle trattative di cui all'art. 23 CCII (e relativi richiami);

osserva quanto segue.

Dal punto di vista procedimentale, si osserva come la domanda di proroga delle misure protettive – diversamente da quanto avviene per il caso di conferma, di abbreviazione o di revoca – non impone, ai fini della decisione, di sentire i creditori. Ciò in forza del dato normativo, atteso che il comma 5 dell’art. 19 CCII diverge, *in parte qua*, dai commi 4 e 6.

La mancata celebrazione della udienza consente di addivenire ad una decisione più snella: il “sacrificio” dei creditori è da ritenersi *de facto* insussistente, dato che essi sono stati sentiti in sede di conferma, e che sono sempre ed in ogni momento legittimati a chiedere la abbreviazione o la revoca.

Nel merito, i presupposti per la seconda proroga sono i medesimi di quelli previsti per la prima: con il primo decreto (quello di conferma), questo Giudice avvisava che “*eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, e previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento*”.

L’Esperto – il cui parere (questo sì, necessario ai sensi del comma 5) è stato depositato – ha confermato l’esistenza dei presupposti sia dei gravi motivi, sia dell’avanzamento delle trattative.

Sul punto, non occorre approfondire la motivazione del presente decreto, che può essere resa *per relationem*, dovendosi quivi solo sottolineare come:

- la nomina di nuovi *advisor* e il nuovo assetto del *management* abbiano impresso alle trattative in corso una oggettiva accelerazione, come asseverato dall’Esperto;
- i creditori tuttora attinti dalle misure, eccetto l’Erario, abbiano manifestato adesione alla proroga (documentata in atti), confermando l’esistenza di trattative serie;
- quanto all’Erario (che, è bene ricordarlo, aveva chiesto invano a suo tempo la revoca delle misure), è documentata la “disponibilità” in ordine alle interlocuzioni con la debitrice; non può essere diversamente interpretato il contenuto del doc. 3 allegato al parere dell’Esperto, rappresentato da una comunicazione della Direzione Provinciale di Modena ed indirizzata all’*advisor* contabile della debitrice secondo cui si stimerebbe “proficuo” un incontro con la medesima, a seguito del rilascio del richiesto certificato ex art. 364 CCII (in corso di formazione da parte del competente Ufficio); la

circostanza, oltretutto, è corroborata dal fatto che la debitrice ha intrapreso la via dell'accertamento con adesione rispetto al PVC notificato in data 30.9.2022, che aveva indotto l'Agenzia alla domanda di revoca delle misure protettive;

- la continuità aziendale, infine e come già all'origine, non disperde risorse alla attualità (ciò che è confermato *apertis verbis* dall'Esperto e lumeggiato dagli aggiornamenti forniti dalla società; si osservi come sia stato incamerato, tra l'altro, l'importo di € 75.000,00 a fronte del riferito perfezionamento del contratto di sublocazione dell'immobile aziendale per un canone annuo di € 550.000,00); non senza notare come, in relazione a ciò, i creditori non attinti dalle misure – tra i quali figurano *ex lege* i lavoratori – conservino ogni diritto di iniziativa.

In buona sostanza, la proroga dello *stay* riguarda unicamente soggetti che molto difficilmente attiverebbero iniziative recuperatorie in questo momento.

Tale ultima considerazione conduce il Giudice a concedere il richiesto termine di proroga (50 giorni) delle misure in essere, tenuto peraltro conto del fatto che l'art. 19, comma 6, CCII consente all'Esperto, all'Ausiliario nominato e ad ogni altro interessato di segnalare a questo Magistrato i presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 19, comma 5, CCII

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- proroga sino al 21.01.2023¹, nei limiti soggettivi e oggettivi del decreto 16.7.2022, le misure protettive di cui all'art. 6, comma 1, DL 118/2021, oggi art. 18, comma 1, CCII; il tutto, ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti *ex lege*;

¹ Per un totale quindi di giorni 231, suscettibile di proroga sino a giorni 240 nell'ambito della composizione negoziata e fermo in ogni caso il disposto dell'art. 8 CCII

- visto l'art. 19, comma 6, CCII avvisa l'Esperto, l'Ausiliario nominato ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte; con espresso invito ad attivarsi in tal senso nei termini di cui alla parte motiva.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente (che notificherà il provvedimento agli interessati), all'Esperto ed all'Ausiliario.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 01.12.2022

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi